



# **Comune di Cerveteri**

**(Provincia di Roma)**

# ***REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE***

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 10 del 17 marzo 1998.*

TITOLO I Disposizioni generali.....	5
CAPO I Principi fondamentali.....	5
ART. 1 OGGETTO.....	5
ART. 2 Eccezioni presentate.....	5
TITOLO II Il Consiglio Comunale.....	6
CAPO I Disposizioni generali.....	6
ART. 3 Nozione.....	6
ART. 4 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo.....	7
ART. 5 Funzioni di controllo politico-amministrativo.....	7
ART. 6 Durata in carica.....	8
ART. 7 Composizione.....	8
ART. 8 Sede adunanze.....	8
ART. 9 Presidenza Consiglio.....	9
ART. 10 Compiti del Presidente.....	9
ART. 11 Compiti del presidente.....	10
CAPO III° Funzionamento.....	11
ART. 12 Convocazione.....	11
ART. 13 Sessioni.....	12
ART. 14 Avvisi contenuto.....	13
ART. 15 Consegna avvisi: modalità e termini.....	13
ART. 16 Ordine del giorno: forma e contenuto.....	14
ART. 17 Ordine del giorno: diffusione.....	15
ART. 18 Deposito atti.....	16
ART. 19 Adunanze I° convocazione.....	16
ART. 20 Adunanze: II° convocazione.....	17
ART. 21 Adunanze pubbliche.....	20
ART. 22 Adunanze segrete.....	20
ART. 23 Adunanze aperte.....	21
CAPO IV° Ordine dei lavori.....	21
ART. 24 Comunicazioni.....	21
ART. 25 Mozioni.....	22
ART. 26 Trattazione degli argomenti.....	26
ART. 27 La discussione.....	26
ART. 28 Questione Pregiudiziale e sospensiva.....	27
ART. 29 Termine dell'adunanza.....	28
CAPO V I Consiglieri Comunali.....	28
ART. 30 Riserva di legge.....	28
ART. 31 Entrata in carica-Convalida.....	29
ART. 32 Dimissioni.....	29
ART. 33 Decadenza-Rimozione-Sospensione.....	29
ART. 34 Surrogazione.....	30
ART. 35 Diritto d'iniziativa.....	30
ART. 36 Diritto di richiesta di convocazione.....	31

ART. 37 Diritto di sottoporre deliberazioni al controllo.....	31
ART. 38 Diritto assistenza processuale.....	32
ART. 39 Diritto di informazione e accesso.....	33
ART. 40 Diritto di ottenere copie.....	33
ART. 41 Esercizio del mandato elettivo.....	34
ART. 42 Partecipazione alle adunanze.....	35
ART. 43 Astensione obbligatoria.....	36
ART. 44 Divieto di incarichi e consulenze.....	36
ART. 45 Responsabilità.....	37
ART. 46 Consiglieri scrutatori.....	37
ART. 47 Funzioni rappresentative.....	37
ART. 48 Gruppi consiliari.....	37
ART. 49 Conferenza dei capigruppo.....	38
CAPO VI Le Commissioni Consiliari.....	39
ART. 50 Nozione.....	39
ART. 51 Costituzione-composizione-nomina.....	40
ART. 52 Presidenza.....	41
ART. 53 Segreteria delle commissioni consiliari permanenti.....	41
ART. 54 Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.....	42
ART. 55 Commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari.....	44
ART. 56 Funzioni.....	45
ART. 57 Commissioni speciali.....	45
CAPO VII L'attività del Consiglio Comunale.....	47
ART. 58 Competenza.....	47
ART. 59 Gli atti.....	47
ART. 60 Le votazioni.....	48
ART. 61 Votazioni in forma palese.....	49
ART. 62 Votazione in forma segreta.....	50
ART. 63 Esito della votazione.....	50
ART. 64 Rappresentanti il Consiglio Comunale.....	51
Capo VIII Verbalizzazione della seduta.....	51
ART. 65 Verbale delle adunanze.....	51
ART. 66 Deposito-Rettifica-Approvazione.....	53
TITOLO III LA GIUNTA COMUNALE.....	53
CAPO I Disposizioni generali.....	53
ART. 67 Nozione.....	53
ART. 68 Composizione.....	54
ART. 69 Durata.....	54
ART. 70 Funzioni.....	54
ART. 71 Gli indirizzi generali di governo.....	54
ART. 72 Presidenza.....	55
ART. 73 Sede adunanze.....	55
CAPO II° Funzionamento.....	56
ART. 74 Convocazione.....	56

ART. 75 Sedute .....	56
ART. 76 Sedute ordinarie.....	56
ART. 77 Sedute straordinarie.....	57
ART. 78 Sedute d'urgenza.....	57
ART. 79 Ordine della discussione.....	57
CAPO III Gli Assessori .....	58
ART. 80 Entrata in carica.....	58
ART. 81 Incompatibilità .....	58
ART. 82 Cessazione dalla carica .....	58
ART. 83 Mozione di sfiducia.....	59
ART. 84 Indennità .....	60
ART. 85 Prerogative.....	60
CAPO IV L'attività della Giunta comunale .....	60
ART. 86 Gli atti.....	60
ART. 87 Votazioni .....	61
ART. 88 Verbale della seduta.....	61
ART. 89 Processi verbali di deliberazione.....	61
ART. 90 Deposito-rettifiche-approvazione.....	62
TITOLO IV Disposizioni finali .....	62
CAPO I Il Gonfalone .....	62
ART. 91 Nozione .....	62
ART. 92 Uso del Gonfalone .....	62
ART. 93 Pubblicazione.....	63
CAPO II° Norme finali .....	63
ART. 94 Diffusione .....	63

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### TITOLO I Disposizioni generali

#### CAPO I Principi fondamentali

##### ART. 1 OGGETTO

1.- In esecuzione dell'art. 29 Comma II° del vigente Statuto Comunale ed in attuazione dell'art. 5 della Legge 8/6/1990 n°142 il presente Regolamento disciplina il funzionamento degli organi collegiali istituzionali comunali.

2. - Quando, nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale e successivamente sottoposta all'esame della conferenza dei capigruppo.

##### ART. 2 Eccezioni presentate

1.- Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

2. - Il Presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone alla stessa, nel più breve tempo possibile, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. - Qualora nella Conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri rappresentati dai capigruppo, la soluzione è

rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. - Le eccezioni dei Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell' O.d.G., sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula e il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al 2° comma.

5. - L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame eccezioni.

## TITOLO II Il Consiglio Comunale

### CAPO I Disposizioni generali

#### ART. 3 Nozione

1.- Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico amministrativo, controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti. Adotta provvedimenti nelle materie di cui **all'art. 32 II° comma della legge 142/90** con competenza esclusiva ed inderogabile. E' esclusa la delega di funzioni consiliari ad altri organi comunali, tranne quanto previsto dal III° comma dell'art. 32 della legge 142/90.

#### ART. 4 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. - Il Consiglio definisce gli indirizzi politico amministrativi, stabilendo la programmazione generale attraverso l'adozione di atti fondamentali di pianificazione organizzativa, operativa e finanziaria su base annuale e pluriennale.
2. - Gli atti fondamentali definiscono, per ciascun programma, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare; indicano gli elementi essenziali di attuazione, le fasi ed i tempi per il loro conseguimento, individuano le modalità dell'eventuale finanziamento il quale dovrà essere comunque compatibile con le capacità finanziarie dell'Ente; sono corredati dai prescritti pareri istruttori.
3. - Ciascun programma si compone di una relazione descrittiva indicante le motivazioni degli interventi e le modalità tecniche di attuazione e contenente il quadro tecnico-economico ove saranno evidenziati i costi, eventuali ricavi, i finanziamenti; ciascun programma è corredato dal rispettivo piano finanziario.
4. - Il Consiglio può esprimere con l'atto di nomina, ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, secondo i programmi generali di politica amministrativa.

#### ART. 5 Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. - Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni semestrali da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi, lo stato di perseguimento dei risultati, la coerenza dell'attività gestionale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi. Il Consiglio verifica altresì l'attuazione dei regolamenti

comunali e la correttezza della gestione contabile avvalendosi della collaborazione degli organi tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. - Il Consiglio estende l'attività di controllo politico-amministrativo alla gestione delle Istituzioni, aziende speciali e associazioni anche attraverso i propri rappresentanti nominati presso i suddetti Enti.

3. - Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio può avvalersi delle commissioni consiliari, ove istituite, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi specifici.

4. - Ciascun consigliere comunale, in merito all'attività di controllo, ha potere di iniziativa.

#### ART. 6 Durata in carica

1. - Il Consiglio dura in carica 4 anni dalla data della sua elezione e comunque sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione dei soli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono indicare i motivi dell'urgenza.

#### ART. 7 Composizione

1. - L'elezione del Consiglio Comunale, il numero dei consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica, sono regolate dalla legge.

#### ART. 8 Sede adunanze

1. - Il Consiglio Comunale si riunisce di regola presso la sede del Comune nell'apposita sala, denominata "SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE SITA IN P.ZZA RISORGIMENTO N. 1".

2. - Il Presidente del Consiglio Comunale con proprio decreto, per fondati motivi di ordine eccezionale anche su iniziativa di almeno 4 consiglieri può stabilire che l'adunanza del C.C. si tenga in luogo diverso dalla propria sede. Di tale circostanza va data specifica comunicazione nel testo della pubblicità della seduta.
3. - Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, viene esposta la bandiera dello Stato all'esterno della sede unitamente alla bandiera europea.

#### ART. 9 Presidenza Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è istituzionalmente presieduto dal Presidente eletto nella prima seduta dal Consiglio inizialmente presieduta dal consigliere anziano così come individuato dall'articolo 24 comma 3 dello statuto comunale.

1 bis. - Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio ai sensi e con le modalità dell'art. 24 comma 4 dello Statuto Comunale. Qualora dopo il terzo scrutinio il Presidente non risulti eletto si prosegue con scrutini successivi fino alla elezione.

2. - In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, la presidenza spetta al Vice presidente se designato dal Presidente oppure in loro assenza dal Consigliere anziano.

#### ART. 10 Compiti del Presidente

1.- Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

2. - Provvede al regolare svolgimento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti, determina l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, assicura l'osservanza del presente regolamento.
3. - Promuove i rapporti del Consiglio con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il difensore civico ove istituito, le eventuali istituzioni ed aziende e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
4. - Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, tutelando le prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

#### ART. 11 Compiti del presidente

1. Il Presidente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 5 dello Statuto, fissa la data delle sedute, ne predispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio comunale nel rispetto del presente regolamento e dell'art.24 dello Statuto.
2. - Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio comunale e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato.
3. - Il Presidente mantiene l'ordine e regola l'attività dell'assemblea osservando e facendo osservare il presente regolamento, lo Statuto e la Legge; a tal fine ha la facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento. Nell'esercizio della sua funzione è investito di potere discrezionale soggetto, comunque, alla sovranità dell'assemblea che si esprime attraverso la mozione d'ordine di cui al successivo articolo 25.
4. - Nelle sedute pubbliche il Presidente ha il potere non soggetto a sindacato, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti di far espellere chiunque del pubblico sia causa

di disordine anche con l'impiego della Forza Pubblica. Di tale ordine deve essere fatta menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione. Analogamente disporrà per l'allontanamento, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque del pubblico usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio comunale o ai suoi componenti o resista agli ordini.

5. - Il Presidente sentito il capigruppo può sospendere le sedute del Consiglio nei casi e con le modalità previste nei precedenti articoli 10 e 11.

6. - Per la impostazione e il coordinamento dell'attività del Consiglio Comunale, il Presidente si avvale della Conferenza dei capigruppo che presiede e convoca con le modalità previste dal successivo articolo 49.

7. - Il Presidente coordina le convocazioni delle Commissioni consiliari.

8. - Il Presidente rappresenta il Consiglio e nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a salvaguardia delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

### CAPO III° Funzionamento

#### ART. 12 Convocazione

1. - Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente su proposta del Sindaco, o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, corredati di specifica e motivata proposta di deliberazione la cui istruttoria verrà effettuata dai competenti uffici comunali.

2. - La prima convocazione è disposta dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro i 10 giorni immediatamente successivi alla convocazione.
3. - In caso di inosservanza agli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. - In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice presidente, in sua mancanza, dal Consigliere anziano così come individuato all'art.24 comma 3° del vigente Statuto.

#### ART. 13 Sessioni

1. - Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.
2. - Le sessioni ordinarie si svolgono normalmente una volta al mese entro il 30 Giugno per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e nel periodo autunnale entro il 31 Ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo salvo diverse disposizioni legislative.
3. - Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo dell'anno per determinazione del Presidente o per richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, e devono tenersi entro 20 giorni dalla adozione della eventuale deliberazione o dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale.
4. - Le sedute d'urgenza hanno luogo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

#### ART. 14 Avvisi contenuto

1. - La convocazione è effettuata mediante avvisi scritti contenenti la sede dell'adunanza, l'indicazione della sessione, del tipo della convocazione e della seduta, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
2. - Nel caso siano previste sospensioni temporanee nel corso della seduta nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e presumibile ripresa dell'adunanza.  
Ove sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. - L'avviso di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattarsi sono sottoscritti dal Presidente o da chi in sua vece procede alla convocazione, e sono muniti del bollo del Comune.

#### ART. 15 Consegna avvisi: modalità e termini

1. - Gli avvisi sono consegnati sul territorio comunale a mezzo messo comunale al domicilio indicato dal Consigliere Comunale. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna.
2. - Qualora il consigliere comunale indichi domicilio e risieda fuori del territorio comunale la consegna avviene al domicilio indicato e in assenza a mezzo telegramma al luogo di residenza, contenente il giorno e l'ora della seduta; in tal caso l'elenco degli argomenti da trattare sarà trasmesso allo stesso indirizzo a mezzo raccomandata R.R.

3. - Nel caso di sessioni ordinarie gli avvisi di convocazione dovranno essere consegnati ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta; nel caso di sessioni straordinarie almeno tre giorni prima della seduta.

4.- Nel casi d'urgenza è consentito che l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato ventiquattro ore prima della seduta di prima convocazione; in tal caso, a richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, ogni proposta di deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente. Altrettanto è stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno di una determinata seduta. In tal caso l'avviso di rinvio è consegnato soltanto ai Consiglieri assenti al momento del rinvio.

5. - Ove all'ordine del giorno sia iscritta la discussione degli argomenti di cui all'art.32 lett. a) della legge 142/90 e di piani territoriali ed urbanistici saranno osservati per la consegna degli avvisi gli stessi termini previsti per le sessioni ordinarie.

6. - La presenza e la partecipazione alla seduta da parte del Consigliere Comunale sana comunque eventuali vizi connessi all'inosservanza dei termini di consegna degli avvisi.

#### ART. 16 Ordine del giorno: forma e contenuto.

1. - L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio.

2. - Gli argomenti sono elencati in forma concisa e con definizioni chiare e specifiche in modo tale da consentire la individuazione certa dell'oggetto.

3. - Tutti gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica ad eccezione di quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 22, questi ultimi sono elencati distintamente sotto l'indicazione "seduta segreta" e posti di norma al termine dell'ordine del giorno.
- 4 - La formulazione, la modifica e l'integrazione dell'ordine del giorno spetta al Presidente che vi provvede con propria autonome decisioni salvi i casi di iscrizione obbligatoria prevista dalla legge, o da norme statutarie e regolamentari.
5. Gli argomenti integrativi sono di norma discussi al termine dell'ordine del giorno principale salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso integrativo.
6. - L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione.

**ART. 17 Ordine del giorno: diffusione.**

1. - L'ordine del giorno deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, o suo delegato, essere pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla consegna ai Consiglieri Comunali per rimanervi sino al termine dell'adunanza.
2. - L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni d'urgenza e quelli integrativi sono pubblicati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. - Contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo gli avvisi dovranno essere affissi, a cura del Segretario Comunale, anche nelle vie e piazze.
4. - Contestualmente alla consegna al Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno, a cura del Segretario Comunale, è trasmessa:
  - Alla Prefettura -
  - Alla locale Stazione dei Carabinieri -

- Al Difensore Civico, ove istituito -
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso siano in discussione argomenti di pertinenza del Collegio stesso -
- Agli organi di informazione, stampa e radiotelevisione che abbiano corrispondenza nel territorio comunale previsti da un apposito elenco -

#### ART. 18 Deposito atti

1. - I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione saranno posti in visione ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta di prima convocazione, in caso di sessione ordinaria, quarantotto ore prima, in caso di sessione straordinaria, ridotte a ventiquattro ore in caso di seduta d'urgenza.
2. - Nella fattispecie di cui al V° comma del precedente art. 15 per il deposito delle proposte e della relativa documentazione saranno osservati i termini ivi previsti.
3. - Fatta comunque salva diversa volontà unanime espressa da tutti i consiglieri assegnati nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta ad approvazione definitiva in caso di inosservanza dei termini di cui al precedenti commi.
4. - La visione degli atti avviene di norma nei normali orari d'ufficio, a richiesta di ciascun consigliere il Segretario Comunale provvede alla necessaria organizzazione al fine di consentire la visione anche in orari diversi.

#### ART. 19 Adunanze I° convocazione

- 1.- Il Consiglio Comunale si riunisce in prima convocazione nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione.

2. - La seduta di I° convocazione è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il Consiglio sia formato da un numero dispari. Non si computano nel numero legale i consiglieri che si assentano dall'aula prima della votazione.
3. - Il numero dei presenti è accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, il cui esito è registrato a verbale.
4. Nel caso in cui, trascorso 20 minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, permanga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e di ciò è dato atto nel verbale.
5. Nel caso in cui alla seduta non intervenga alcun consigliere, né il Presidente, alla redazione del verbale provvede comunque il Segretario Comunale.
6. I Consiglieri che intervengono o si assentano durante l'adunanza, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale al fine della verifica del numero legale. Ove durante l'adunanza si è accertata la mancanza di numero legale, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare, se il numero legale non venga ripristinato entro 15 minuti.
7. Sono nulle le deliberazioni adottate in mancanza del numero legale.

#### ART. 20 Adunanze: II° convocazione

1. E' seduta di II° convocazione per ogni oggetto inserito all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale purché risultante da apposito verbale contenente l'indicazione dei consiglieri intervenuti.

2. La seduta di II° convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Ove l'adunanza segue ad una precedente interrotta nel suo corso per mancanza del numero legale, sarà considerata di II° convocazione limitatamente agli argomenti rimasti da trattare nella prima.

4. Ove nell'adunanza di prima convocazione il numero legale sia venuto meno solo per qualche deliberazione, la successiva sarà considerata di seconda convocazione limitatamente agli argomenti per i quali è mancato il numero legale.

5. L'adunanza di seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattr'ore dopo la seduta di prima convocazione.

6. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei componenti il Consiglio, il bilancio e la relativa relazione previsionale e programmatica. Non possono essere altresì deliberati, se non vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati nei seguenti atti:

- approvazione dei regolamenti;
- contrazione dei mutui;
- spese che vincolano il Comune oltre il quinquennio;
- costituzione di istituzioni e aziende speciali;
- costituzione di società p.a.;
- gestione pubblici servizi mediante convenzioni pubbliche o costituzione di

consorzi o forme associative interprovinciali e interregionali;

- adesione agli accordi di programma;
- proposte di consultazioni popolari referendum;
- nomina del difensore civico; - iniziative di mutamento della circoscrizione provinciale;
- iniziative in tema di proposte di leggi regionali, di referendum popolare regionale ed interrogazioni alla Giunta regionale;
- ogni altro caso per la cui adozione sia richiesto, da norme legislative, statutarie o regolamentari, un quorum strutturale e funzionale superiore (approvazione, abrogazione, revisione di norme dello Statuto).

7. L'avviso di II° convocazione contenente le indicazioni di cui al precedente art. 14 è consegnato con le modalità di cui al precedente art. 15 commi I° e II° almeno ventiquattr'ore prima della seduta.

8. Ove l'avviso della I° convocazione contenga anche la indicazione della II, nel caso che questa si renda necessaria, è ripetuto ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione nel termine di cui al precedente comma.

9. Alla II° convocazione si applica il precedente art. 19 comma IV°.

10. L'ordine del giorno di un'adunanza di II° convocazione può contenere argomenti non compresi nella I° convocazione dichiarata deserta. Tali argomenti sono trattati dopo quelli di II° convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la I° convocazione.

11. - Nel caso di argomenti volontariamente rinviati o di seduta volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene i caratteri di “prima convocazione”.

#### ART. 21 Adunanze pubbliche

1. - Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo art.22.
2. Chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma nell'apposito spazio riservato al pubblico.

#### ART. 22 Adunanze segrete

1. – L’adunanza deve tenersi in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazione delle qualità personali, mediante apprezzamento della capacità, moralità, correttezza delle persone. Tale circostanza deve essere indicata all'ordine del giorno.
2. Qualora la circostanza di cui al primo comma emerga spontaneamente durante la discussione nel corso di una adunanza pubblica, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi, invita le persone esterne al Consiglio ad abbandonare l'aula e prosegue la discussione in seduta segreta.
3. Durante le adunanze segrete possono rimanere in aula il Segretario Comunale e il personale di segreteria, i quali sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Durante le adunanze segrete è vietato l'uso di ogni forma di registrazione della discussione.

### ART. 23 Adunanze aperte

1. - In particolari circostanze, ove motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, per la trattazione di particolari e specifici argomenti il Consiglio Comunale può essere convocato in “adunanza aperta” alla quale possono partecipare Parlamentari, rappresentanti di altri enti, degli organismi di partecipazione, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, ai quali sono consentiti interventi che esprimono opinioni e conoscenze e illustrano gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
2. Durante le adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del bilancio comunale.

### CAPO IV° Ordine dei lavori

#### ART. 24 Comunicazioni

1. Accertato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere, per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti di cui al precedente comma.
3. Gli interventi inerenti le comunicazioni da parte del Presidente e dei Consiglieri devono essere contenuti nel tempo massimo di 10 minuti per ciascun argomento trattato.
4. Eventuali repliche sulle comunicazioni sono ammesse da un consigliere per ciascun gruppo e devono essere contenute nel tempo massimo di 5 minuti.

5. Le comunicazioni possono essere effettuate nel tempo massimo di trenta minuti.
6. I Consiglieri che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio, su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione dallo stesso e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

#### ART. 25 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretta ad impegnare l'Amministrazione, ad orientarne l'attività o a censurarne l'operato.
2. Le mozioni, firmate da uno o più consiglieri debbono essere presentate al Segretario comunale. All'ordine del giorno delle sedute deliberative debbono essere iscritte tutte le mozioni presentate almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta del Consiglio. Comunque tutte le mozioni debbono essere discusse dal Consiglio entro 45 giorni dalla presentazione.
3. La discussione delle mozioni prevede la relazione del primo firmatario, che deve essere svolta nel limite massimo di 20 minuti, cui seguono l'intervento del Sindaco o suo delegato, dei consiglieri e la replica del proponente. Gli interventi e la replica debbono essere effettuati ciascuno nel limite di 10 minuti.
4. Qualora siano all'ordine del giorno più mozioni aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti connessi si svolgerà un'unica discussione e uniche dichiarazioni di voto.

5. Sulle mozioni approvate relaziona il Sindaco o l'assessore delegato in sede di rendiconto annuale.

### ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio può esprimere un apprezzamento, un auspicio, un indirizzo, un desiderio, un voto augurale anche su questioni esulanti la competenza amministrativa, tramite l'approvazione di ordini del giorno.

2. Gli ordini del giorno di cui al presente articolo debbono essere presentati per iscritto al Segretario comunale e firmati da uno o più consiglieri almeno 10 giorni prima della data prevista per le sedute dibattimentali. Il Presidente può ammettere alla discussione ordini del giorno presentati prima dell'inizio di qualsiasi seduta del Consiglio, purché firmati da almeno 5 consiglieri ed aventi per oggetto questioni di particolare importanza e urgenza.

3. Per la discussione sugli ordini del giorno ha facoltà di parlare il primo firmatario nel limite di 10 minuti, quindi un consigliere per ogni Gruppo nel limite di 5 minuti. Per i gruppi misti si applica quanto previsto al precedente comma.

4. Gli ordini del giorno aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti connessi saranno oggetto di unica discussione nei limiti fissati al precedente comma.

5. Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione, senza dichiarazione di voto.

### INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta,

se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto, indicando se è a risposta scritta od orale, in mancanza di indicazione si intende a risposta scritta. Essa deve essere indirizzata al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale il quale informa il Vice Presidente.

3. L'interrogazione a risposta orale deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta dibattimentale, in ogni caso deve essere data risposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

4. Alle interrogazioni con risposta scritta deve essere data risposta entro 30 giorni dalla loro presentazione. Qualora non venga data nel suddetto termine esse si trasformano in interrogazione a risposta orale e sono iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

5. L'interrogazione a risposta orale viene letta nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno. L'interrogante ha la facoltà di illustrare l'interrogazione nel tempo massimo di cinque minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti. E' facoltà dell'interrogante dichiarare se sia soddisfatto o meno nel limite di cinque minuti che saranno raddoppiati qualora abbia rinunciato all'illustrazione.

6. Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri la dichiarazione di cui sopra spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

7. Se nessuno degli interroganti si trova presente alla adunanza, l'interrogazione si trasforma in interrogazione a risposta scritta.
8. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi ricevono unica risposta.
9. Le interrogazioni sono trattate secondo l'ordine di presentazione.

### INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa le iniziative che l'amministrazione intende assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo.
2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto al Segretario comunale almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta dibattimentale.
3. Dopo la lettura da parte del Presidente, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti.
4. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle dichiarazioni ricevute può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta dibattimentale.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere. Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari. Se l'interpellante non si trova presente alla adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta, salva intervenuta richiesta di differimento per giustificati motivi.

5. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
6. Le interpellanze vengono trattate secondo il loro ordine di presentazione.
7. Ove l'interrogazione, interpellanza o mozione rivesta, per il proponente, carattere d'urgenza può essere proposta all'inizio dell'adunanza e verrà iscritta a giudizio insindacabile del Presidente subito dopo la trattazione di quelle presentate nel termine di cui al precedente comma.

#### ART. 26 Trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale conclusa la comunicazione e la trattazione delle mozioni, interrogazioni e interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente; su richiesta di un Consigliere comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### ART. 27 La discussione

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore il Presidente dà luogo alla discussione ammettendovi i consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione una sola volta per non più di quindici minuti, eventuali interventi di replica saranno contenuti nel limite di cinque minuti.
3. Il Presidente può intervenire in qualsiasi momento per un tempo massimo di dieci minuti.

4. Esauriti gli interventi dei consiglieri che ne hanno fatto richiesta, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta. La proposta viene posta direttamente in votazione quando, invitati i consiglieri alla discussione, nessuno abbia chiesto la parola. La votazione può essere palese o segreta.

5. Quando la discussione, pur dovendo considerarsi esaurientemente svolta, si protragga in modo palesemente pretestuoso o dilazionatorio il Consiglio su proposta del Presidente o di un quinto dei Consiglieri assegnati può dichiararla chiusa a maggioranza assoluta dei presenti purché sia intervenuto almeno un consigliere per gruppo.

6. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ciascun gruppo per non più di tre minuti ciascuna. Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla posizione del gruppo hanno comunque diritto di intervenire per non più di tre minuti ciascuno.

7. Nel caso di votazione segreta, essa avverrà con le modalità del successivo articolo 61, lo scrutinio viene effettuato dagli scrutatori designati con le modalità di cui al successivo articolo 46.

Conclusosi lo scrutinio, il Presidente proclama l'esito delle votazioni, dichiarando ufficialmente se la proposta è stata accolta o respinta.

#### ART. 28 Questione Pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un determinato argomento non venga posto in discussione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza precisandone i motivi.
3. Sia la pregiudiziale che la sospensiva possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia la facoltà d'ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. Sulla questione pregiudiziale e sospensiva prende la parola un oratore a favore ed uno contro. Il Presidente mette ai voti la proposta.

#### ART. 29 Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara terminata l'adunanza.
2. Le adunanze di norma terminano non oltre le ore 24.00, concludendo comunque l'esame e la votazione delle deliberazioni in discussione. I lavori saranno proseguiti nel giorno e nell'ora eventualmente già stabiliti nell'avviso di convocazione e in successiva apposita adunanza.
3. In ogni caso l'adunanza può essere sospesa per non più di un'ora con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### CAPO V I Consiglieri Comunali

##### ART. 30 Riserva di legge

1. Il numero, l'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la durata in carica, la decadenza, l'indennità, la posizione giuridica del Consigliere comunale sono regolati dalla legge.

### ART. 31 Entrata in carica-Convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione; in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione (art. 24 dello Statuto Comunale).
2. Il Consiglio nella sua prima seduta, prima di esaminare ogni altro oggetto, procede alla convalida degli eletti a norma della Legge 23/4/1981 n°154 e procede alla sostituzione in caso di accertata ineleggibilità o incompatibilità.

### ART. 32 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzata per iscritto al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e acquistano immediatamente efficacia.

### ART. 33 Decadenza-Rimozione-Sospensione

1. Costituiscono cause di decadenza dalla carica di consigliere comunale:
  - a) esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione non rimossa nei modi e termini previsti dall'art.2 della Legge 154/81, anche se rinvenuta nel corso del mandato;
  - b) verificarsi, successivamente all'elezione, di una delle condizioni di ineleggibilità non rimossa nei modi e termini di cui all'art. 7 della Legge 154/81;
  - c) esistenza al momento dell'elezione o verificarsi nel corso del mandato di una delle condizioni di incompatibilità non rimossa nei modi e termini di cui all'art.7 della L. 154/81;

d) tutte le ipotesi previste dall'art. 15 comma I° della legge 55/90;

e) assenza reiterata e continuata per almeno tre sedute consecutive della stessa sessione ordinaria, senza giustificato motivo.

2. Avuta conoscenza del verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma il Sindaco convoca entro 10 gg. il Consiglio, anche in via d'urgenza, per adottare le deliberazioni conseguenti.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi di cui all'art. 40 della L. 142/90 e art.28 dello Statuto Comunale.

#### ART. 34 Surrogazione

1. Alla sostituzione del Consigliere dimissionario, decaduto, rimosso dalla carica o deceduto, provvede il Consiglio entro e non oltre dieci giorni successivi all'evento.

#### ART. 35 Diritto d'iniziativa

1. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza degli organi collegiali formulando proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta nell'ambito delle rispettive competenze e formulando emendamenti alle proposte di deliberazione già inserite all'o.d.g. del Consiglio.(art.28).

2. La proposta di deliberazione, adeguatamente motivata, indirizzata al Sindaco, è da questi trasmessa al Segretario Comunale che provvede alla successiva istruttoria corredandola dei pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 ed individua, in sede di legittimità, l'organo attributivo della competenza. La proposta di deliberazione al termine dell'istruttoria è trasmessa alla Commissione permanente competente per

materia, ove costituita, che esprime il proprio parere. Successivamente è sottoposta all'organo collegiale competente alla decisione.

3. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g. del Consiglio Comunale. Gli emendamenti sono presentati per iscritto almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza e possono essere ritirati prima che vengano posti a votazione. Il Segretario cura l'istruttoria della proposta di emendamento con procedura di urgenza in modo da consentire la discussione nella adunanza fissata per la proposta emendata, salvo i casi di particolare complessità nei quali la proposta di emendamento viene iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

#### ART. 36 Diritto di richiesta di convocazione

1. Un quinto dei Consiglieri comunali può richiedere la convocazione del Consiglio; in tal caso il Presidente deve provvedere entro 20 gg., inserendo all'o.d.g. gli argomenti richiesti purché corredati di specifica e motivata proposta di deliberazione alla cui istruttoria provvederanno i competenti uffici comunali.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di presentazione della richiesta al protocollo comunale.

3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Prefetto, previa diffida, ai sensi dell'art. 36 IV comma della legge 142/90.

#### ART. 37 Diritto di sottoporre deliberazioni al controllo

1. Un quarto dei consiglieri entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio può richiedere di sottoporre al controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta

concernenti le materie di cui all'art. 17 comma 38 legge 127/97. La richiesta deve essere formulata per iscritto, deve essere motivata e contenente l'indicazione delle norme violate.

2. Le richieste di cui al precedente comma, contenenti la data, il numero e l'oggetto delle deliberazioni, sono indirizzate al Segretario Comunale e producono l'effetto di sospendere l'esecutività della deliberazione conseguente al decorso del termine di cui all'art. 47 II° comma della Legge 142/90.

3. Il Segretario Comunale provvede alla trasmissione delle deliberazioni al difensore civico o, in mancanza al CO.RE.CO. entro 5gg. dal ricevimento della richiesta al protocollo; dà notizia ai consiglieri richiedenti dell'esito del controllo (art. 17 comma 39- L.127/97).

4. Le delibere divengono esecutive se il difensore civico comunale o il CO.RE.CO. non dia comunicazione all'Ente di vizi riscontrati entro i 15 gg. successivi alla trasmissione delle delibere da parte del Segretario Comunale.

#### ART. 38 Diritto assistenza processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

### ART. 39 Diritto di informazione e accesso

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo. (art.28 dello Statuto).
2. Hanno altresì diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale esclusi quelli riservati per legge o regolamento in conformità all'art.7 III° comma della L. 142/90 e all'art.24 della L.241/90.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni, la consultazione e la copia di esso al Segretario Comunale e ai responsabili dei settori, secondo quanto contenuto nello specifico regolamento e nello Statuto Comunale. Per l'esercizio di tali diritti è consentito ai consiglieri di accedere liberamente negli uffici comunali nelle ore di funzionamento degli stessi e di utilizzare le strutture e le attrezzature comunali curando che ciò non pregiudichi il regolare funzionamento degli uffici.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

### ART. 40 Diritto di ottenere copie

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia di atti e provvedimenti amministrativi, di verbali delle commissioni consiliari e delle altre commissioni comunali, dei bandi e verbali di gara, di bandi e verbali di concorso ad avvenuta approvazione, di ordinanze sindacali, di petizioni, di citazioni, di richieste e proposte avanzate dagli

organismi di partecipazione e della relativa documentazione acquisita agli atti comunali.(art.28 dello Statuto), previo rilascio di regolare ricevuta firmata.

2. Il diritto di cui al precedente comma è esercitato mediante motivata richiesta scritta nella quale sono indicate le finalità d'uso connesse all'esercizio del mandato elettivo e l'impegno ad utilizzare il materiale richiesto esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

3. Le copie di cui ai precedenti commi sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'allegato b n°1 del D.P.R. 652/72, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n°8 della tabella D allegata alla legge 604/62 e successive modificazioni.

4. L'accesso agli atti e documenti relativi ad accertamenti di polizia giudiziaria potrà essere consentito solo previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

#### ART. 41 Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, salvi i casi di responsabilità penale.

2. Per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi ed alle aspettative nei limiti, e alle condizioni previste dalla legge.

3. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle adunanze consiliari, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti formalmente istituite e convocate, alle

sedute delle altre Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, è dovuta ai Consiglieri comunali l'indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge.

4. Le indennità di presenza di cui al precedente comma non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata e sono escluse nell'ipotesi di attribuzione dell'indennità di carica.

5. I Consiglieri com.li che risiedono fuori del capoluogo del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute di cui al precedente III comma.

6. Ai Consiglieri comunali, delegati spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio mandato ed effettivamente documentate.

7. Il Comune garantisce la copertura assicurativa dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato, esclusa la responsabilità penale e contabile.

#### ART. 42 Partecipazione alle adunanze

1. Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta partecipata al Consiglio.

3. Ciascun Consigliere, a richiesta, può essere considerato in congedo per un periodo non superiore a gg.30.

4. Delle comunicazioni e dei congedi comunicati al Consiglio viene preso nota a verbale.

5. Nel caso di assenze ingiustificate si applica il precedente art.33 I° comma lett. f

6. Il Consigliere che si assenta durante l'adunanza deve avvertire la segreteria perché ne sia presa nota a verbale.

7. Alle adunanze partecipano anche gli Assessori. Ad essi spettano funzioni di relazione ed hanno diritto di intervento: non hanno diritto di voto. La loro partecipazione non è computata ai fini della determinazione del numero legale.

#### ART. 43 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

2. Debbono parimenti astenersi quando si tratti dell'interesse proprio o dell'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

3. Debbono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

4. I divieti di cui ai precedenti commi comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

5. Si applica il VI comma del precedente art. 42.

#### ART. 44 Divieto di incarichi e consulenze

1. Ai Consiglieri com.li è fatto divieto di assumere incarichi o consulenze presso il Comune, enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.

### ART. 45 Responsabilità

1. I Consiglieri com.li sono personalmente responsabili dei voti espressi sui provvedimenti deliberati dal Consiglio secondo i principi di cui ai commi I e IV dell'art. 58 della legge 142/90.
2. Sono esenti dalla responsabilità di cui al I comma i Consiglieri che abbiano dichiarato il proprio dissenso prima della votazione o abbia espresso voto contrario.

### ART. 46 Consiglieri scrutatori

1. I consiglieri scrutatori assistono il Presidente, nell'accertamento degli esiti delle votazioni.
2. All'inizio di ciascuna seduta il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore, di cui almeno uno facente parte dei gruppi di minoranza.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

### ART. 47 Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per particolari cerimonie e celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare nella quale sono rappresentati tutti i gruppi politici.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi di urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

### ART. 48 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, di norma, secondo l'appartenenza alle rispettive liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale. Qualora una lista

presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative, e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.

2. I singoli gruppi designano per iscritto il nome del proprio capogruppo tra i Consiglieri. Nelle more della designazione esercitano le funzioni di capogruppo i Consiglieri non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti nella rispettiva lista elettorale.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, anche nel corso del mandato, deve farlo con dichiarazione scritta corredata dell'accettazione del capo del nuovo gruppo.

4. Qualora uno o più Consiglieri non vogliano appartenere ad alcuno dei gruppi già costituiti, possono costituire un gruppo misto con apposita dichiarazione congiunta e designazione del proprio capogruppo.

5. Il Consiglio Comunale prende atto della formazione dei gruppi e delle designazioni dei capigruppo.

6. I gruppi consiliari dovranno disporre di spazi idonei e strumenti per l'espletamento del proprio mandato.

#### ART. 49 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capogruppo è organismo consultivo che concorre alla definizione dell'attività di programmazione e di controllo del Consiglio.(art.25 s.t.)

2. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente; è convocata e presieduta dal Presidente o suo delegato ed assistita dal

Segretario Comunale o impiegato comunale di ruolo inquadrato almeno nella VI° Q.F. dallo stesso delegato. Ad essa sarà ammesso a partecipare di diritto il Sindaco.

3. La riunione dei capogruppo è valida quando attraverso i partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

4. I capogruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. Delle riunioni della conferenza è redatto un verbale sommario.

### CAPO VI Le Commissioni Consiliari

#### ART. 50 Nozione

1. Le commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale che esercitano la funzione di concorrere all'espletamento dei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, con poteri istruttori, consultivi e referenti;

2. Esercitano normalmente la loro funzione mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e la verifica dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

3. In mesi particolari esercitano la funzione di esperire indagini, studi ed inchieste su affari specifici.

4. Le competenze delle commissioni si estendono all'attività di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

5. Non possono, in nessun caso, avere poteri deliberativi.

6. Svolgono la loro attività in sedute pubbliche, salvo quando vengono trattati argomenti che comportano valutazione delle qualità personali, mediante apprezzamento della capacità, moralità e correttezza delle persone. Tale circostanza deve essere indicata nell'ordine del giorno.

**ART. 51 Costituzione-composizione-nomina.**

1. Il Consiglio Comunale, in conformità al comma 1 dell'art.26 dello statuto comunale, istituisce al suo interno con criteri proporzionali, sei commissioni permanenti con poteri istruttori, consultivi e referenti.

2. Le Commissioni consiliari parimenti sono costituite esclusivamente da componenti il Consiglio non facenti parte della Giunta. Ciascuna commissione è composta da 5 Consiglieri, di cui in numero di tre facenti parte della maggioranza e in numero di due facenti parte della minoranza nel rispetto del principio generale di garantire, ove possibile, la presenza di entrambe i sessi.

3. Possono per altro essere istituite, con deliberazione consiliare commissioni speciali con oggetti determinati e durata limitata, i cui componenti, anche se non appartenenti al Consiglio Comunale, devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza tecnica nell'incarico;

4. Le commissioni di cui al comma precedente sono nominate dal consiglio con votazioni distinte con l'espressione di una sola preferenza. Ad esse si applica l'art.26 del vigente statuto.

5. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare di

appartenenza designa, tramite il suo capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella seduta successiva alla data del verificarsi della vacanza. Nel caso di mancata designazione, il Consiglio provvede comunque alla sostituzione.

6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo, e provvede ad informare il Presidente della Commissione.

#### ART. 52 Presidenza

1. Ciascuna commissione elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente a maggioranza dei componenti assegnati. In tal caso ciascun componente esprime un solo voto.

2. L'elezione avviene nella prima riunione della commissione convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data dell'adunanza e compilando l'elenco degli argomenti da trattare.

#### ART. 53 Segreteria delle commissioni consiliari permanenti.

1. A ciascuna Commissione è assegnato un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla 6° con funzioni di segretario. I segretari delle Commissioni sono nominati dal Segretario comunale.

2. E' compito del segretario partecipare alle sedute, redigere i verbali, provvedere alla trasmissione degli stessi agli organi e agli uffici competenti.

3. In caso di assenza del segretario le funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente della commissione.

#### ART. 54 Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Presidente, sentita la Commissione, in accordo con il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale, fissa periodicamente il calendario delle sedute che deve essere trasmesso ai commissari e ai capigruppo con congruo anticipo a mezzo raccomandata.

2. Per ogni seduta è inviato ai commissari l'ordine del giorno. In ogni caso l'ordine del giorno è depositato presso la segreteria del Consiglio comunale almeno tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

3. Le riunioni non programmate nel calendario di cui al precedente comma sono convocate a mezzo raccomandata, nei casi di urgenza a mezzo telegramma almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'inizio della seduta.

4. Le sedute delle Commissioni sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei commissari: trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della riunione, la Commissione può riunirsi se sono Presenti tre commissari compreso il presidente o il vice-presidente.

5. Qualora nel corso della riunione in prima convocazione si assentino dei commissari la riunione prosegue in seconda convocazione per gli oggetti ancora da trattare se sono presenti almeno tre commissari compreso il presidente.

6. Ciascun commissario può farsi sostituire a tutti gli effetti da un altro consigliere comunale non appartenente alla Commissione a mezzo delega scritta in caso di assenza o impedimento. Nessun consigliere può sostituire più di un commissario.

7. Tutti i consiglieri comunali possono presentare emendamenti o ordini del giorno relativi alle proposte sottoposte all'esame delle Commissioni prima delle riunioni delle stesse o nel corso della discussione delle suddette proposte. I Consiglieri che hanno presentato emendamenti, anche se non appartenenti alla Commissione possono partecipare ai lavori senza diritto di voto fatto salvo il caso che siano delegati ai sensi del precedente comma 6.

8. Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, per illustrare le proposte di delibera all'esame della Commissione, fornire i chiarimenti richiesti, informare la Commissione sull'attività dell'Amministrazione.

9. In caso di assenza del Sindaco o dell'assessore, le proposte saranno illustrate dal presidente. A tal fine il presidente ha il dovere di prendere i necessari contatti con il Sindaco e gli assessori, nonché con i singoli consiglieri comunali o con i presidenti dei Consigli di Circoscrizione o con rappresentanti dei presentatori quando le proposte siano state comunicate ai sensi dell'articolo 17 commi 3 e 4 del presente regolamento.

10. Per l'ordine di trattazione degli argomenti, la discussione e l'espressione del parere si applicano le norme previste per le riunioni del Consiglio comunale, in

quanto compatibili; in caso di controversia la Commissione decide con votazione a maggioranza dei presenti su proposta del presidente.

11. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche e si tengono di norma nelle sedi municipali. A tal fine, a cura del presidente della commissione, sarà data pubblicità indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno delle sedute.

12. Le conclusioni su ciascun oggetto esaminato possono essere comunicate al Consiglio comunale da un relatore scelto tra i componenti della Commissione nel caso di parere unanime, o da due relatori, uno di maggioranza e uno di minoranza, in caso di parere discorde.

13. Di ogni seduta sarà redatto verbale a cura del Segretario verbalizzante contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, gli oggetti esaminati e i nominativi dei commissari, dei consiglieri degli assessori e degli altri invitati presenti, i pareri espressi con il numero dei voti favorevoli e contrari e delle astensioni, le osservazioni formulate dalla commissione, o da uno o più consiglieri, gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati. I verbali di cui al presente comma redatti su moduli appositamente predisposti debbono essere sottoscritti dal segretario verbalizzante unitamente al presidente e inviati agli organi e uffici competenti.

#### ART. 55 Commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari.

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari speciali ai sensi del comma 4 dell'art. 26 dello Statuto. Nell'atto di istituzione deve essere stabilito il numero dei componenti, le funzioni e la durata.

2. Per la costituzione delle Commissioni di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dal comma 4 dell'art.26 dello Statuto nel termine perentorio di 30 giorni dalla esecutività della deliberazione.

3. Alle Commissioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto espressamente previsto nella delibera consiliare di istituzione, si applica quanto previsto dall'art.27 dello Statuto e dai precedenti articoli 31,32,33,34,35, e 36 in quanto compatibili.

4. Ai componenti delle Commissioni di cui al presente articolo spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza previsto per le Commissioni consiliari permanenti.

#### ART. 56 Funzioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti provvedono all'esame preliminare di tutte le proposte di deliberazione di competenza consiliare.

2. Le Commissioni esercitano le proprie funzioni in sede consultiva mediante espressione di pareri preventivi, obbligatori non vincolanti. Derogano al principio di obbligatorietà le proposte di deliberazione all'esame del Consiglio Comunale in seduta d'urgenza di cui all'art. 29 III comma del vigente Statuto.

3. Le Commissioni hanno la potestà di iniziativa e i diritti di cui ai precedenti art. 35-36-40-41.

#### ART. 57 Commissioni speciali

1. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire commissioni speciali per l'accertamento di fatti e

comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale in altri organismi.

2. Le Commissioni speciali, costituite per la trattazione di particolari affari, esperiscono studi, indagini ed inchieste e sono istituite a carattere temporaneo e a competenza limitata.

3. Il Consiglio in sede di costituzione determina la composizione numerica della Commissione. In tal caso ogni componente la Commissione esprime un solo voto.

4. Alle Commissioni speciali possono essere nominati anche componenti esterni al Consiglio. In tal caso la deliberazione di nomina fissa le indennità e le modalità di erogazione.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può decidere di effettuare l'audizione di soggetti interessati che non possono rifiutare l'audizione.

6. Le Commissioni di cui al presente articolo debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza dei Gruppi, l'articolazione del Consiglio Comunale in maggioranza e in minoranza.

7. Qualora non sia possibile assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi deve essere comunque garantita la rappresentanza di tutte le coalizioni di liste che si sono presentate alle elezioni e che abbiano rappresentanza in Consiglio.

## CAPO VII L'attività del Consiglio Comunale

### ART. 58 Competenza

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva ed inderogabile nelle materie di cui all'art.32 II comma della legge 142/90 e art. 5 commi 4 e 5 della legge 127/97, nonché all'art. 29 II° comma del vigente Statuto; dichiara la ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali e provvede alla loro surrogazione.
2. Nelle materie di cui al comma precedente è esclusa la delega ad altri organi comunali tranne quanto previsto dal 3° comma dell'art. 32 della Legge 142/90.

### ART. 59 Gli atti

1. L'attività del Consiglio Comunale si esplica attraverso manifestazioni di volontà che assumono la forma di deliberazioni così come previsto dall'art. 29 del vigente Statuto.
2. L'attività che non si sostanzia in manifestazioni di volontà è comunque oggetto di verbalizzazione e assume la forma di deliberazione.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono normalmente adottate se riportano la maggioranza assoluta dei votanti in seduta dichiarata valida ai sensi dell'art. 19 secondo comma e art. 20 secondo comma del presente regolamento. Fanno eccezione le deliberazioni di cui al precedente art. 20 comma VI per le quali occorre la maggioranza qualificata ivi prevista.
4. Le deliberazioni ed i verbali di seduta sono pubblicati ai sensi dell'art. 47 I comma della legge 142/90, divengono esecutive a seguito del favorevole esito del controllo o

nel caso di delibere non soggette al controllo preventivo di legittimità dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

5. Nel caso di urgenza possono essere dichiarate, con separata votazione, immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 47 III comma della legge 142/90.

#### ART. 60 Le votazioni

1. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa non sussista il numero di Consiglieri per rendere legale l'adunanza.

2. Su ogni argomento la votazione avviene secondo il seguente ordine:

- a) questioni pregiudiziali di cui al precedente art. 28;
- b) questioni sospensive di cui al precedente art. 28;
- c) proposte di emendamento soppressive, modificative o aggiuntive;
- d) merito della proposta di deliberazione.

3. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono votati conclusivamente nel testo definitivo risultante a seguito degli emendamenti o modifiche.

4. I testi normativi di natura regolamentare e qualunque testo ripartito in articoli, discusse e votate le proposte di eventuali emendamenti, sono posti in votazione nel loro complesso. A richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, si procede a discussione e votazione articolo per articolo.

5. I bilanci, discusse e votate le proposte di eventuali emendamenti, sono posti in votazione nel loro complesso unitamente alle relazioni di accompagnamento, alla

documentazione di rito e alle altre determinazioni comprese nella proposta della Giunta. A richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati si procederà alla discussione e alla votazione in forma analitica, secondo le eccezioni sollevate dagli stessi richiedenti.

6. Iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi.

7. L'espressione del voto è effettuata di norma in forma palese.

8. La votazione in forma segreta è ammessa nei soli casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Esclusivamente quando si tratti di esprimere valutazione ed apprezzamento delle qualità e dei comportamenti delle persone la discussione avviene in seduta segreta.

9. Non sono ammesse votazioni di ballottaggio se non nei casi previsti dalla legge.

#### ART. 61 Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando a votare prima i favorevoli, dopo i contrari ed in fine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. E' ammessa la controprova della votazione ove venga richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. La votazione per appello nominale è ammessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Presidente o di un quinto dei Consiglieri assegnati. In tal caso il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i

Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Del voto così espresso viene effettuata registrazione a verbale per ciascun Consigliere.

#### ART. 62 *Votazione in forma segreta*

1. La votazione in forma segreta viene effettuata a mezzo di apposite schede e con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori nominati di volta in volta dal Presidente.
2. Le schede di votazione dovranno essere di uguale formato e colore per ciascuna votazione e prive di segni di riconoscimento.
3. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
4. Le schede bianche, nulle e non leggibili si computano nel calcolo dei votanti; non si computano gli astenuti.
5. Terminata la votazione, il Presidente assistito dai Consiglieri scrutatori, procede al computo dei voti e proclama il risultato.
6. N caso di accertata irregolarità della votazione il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Tale circostanza dovrà risultare dal verbale.
7. Il carattere segreto della votazione e la circostanza dell'assistenza dei Consiglieri scrutatori sarà registrata nel verbale.
8. Al termine della votazione, proclamato l'esito, il Presidente procede all'immediata distruzione delle schede di votazione.

#### ART. 63 *Esito della votazione*

1. Salvo i casi per cui sia richiesto un quorum speciale, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti,

cioè un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è determinata da un numero di voti favorevoli che raddoppiato dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Qualora la proposta ottenga parità di voti, questa non risulta approvata. E' ammessa la ripetizione della votazione nella stessa seduta per una sola volta. Ove permanga la parità dei voti la proposta può essere reinserita all'o.d.g. di successiva seduta.

#### ART. 64 Rappresentanti il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati ove ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge.

2. La nomina avviene sempre in seduta pubblica e con votazione palese.

3. Nel caso di nomina di rappresentanti dei gruppi di minoranza saranno proclamati eletti i designati dalla minoranza che avranno riportato maggior numero di voti.

4. Alla sostituzione per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa il Consiglio provvede nella seduta successiva al verificarsi della causa della vacanza.

#### Capo VIII Verbalizzazione della seduta

#### ART. 65 Verbale delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. L'insieme delle deliberazioni, nella loro stesura originale, ordinate in ordine cronologico e così numerate, contenute in apposito fascicolatore rilegato al termine di ciascun anno solare, costituisce il verbale delle adunanze.
3. Tutte le deliberazioni comunali, come previsto all'art. 47 I° comma della legge 142/90, sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
5. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute consiliari con funzioni di collaborazione e consulenza legale e giuridico-amministrativa.
7. Nel caso in cui il Segretario verbalizzante debba astenersi dal prendere parte alla seduta e non sia possibile la sua sostituzione, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segretario limitatamente all'argomento oggetto di astensione da parte del segretario, facendolo constatare nel verbale.
8. Ogni Consigliere ha diritto di far constatare nel verbale proprie dichiarazioni ed i motivi del suo voto.
9. Eventuali ingiurie, dichiarazioni offensive o diffamatone non sono di norma riportate nel verbale; le stesse sono inserite a verbale in modo conciso e decoroso a richiesta del Consigliere che si ritiene offeso.

## ART. 66 Deposito-Rettifica-Approvazione

1. I processi verbali di deliberazione sono depositati a disposizione dei Consiglieri dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio comunale e dati in copia e ciascun capo-gruppo.
2. In assenza di osservazioni i processi verbali sono approvati all'inizio della seduta, dandoli per letti.
3. In caso di richieste di rettifiche o integrazioni, queste vengono votate singolarmente; tali richieste non possono in nessun modo comportare la riapertura della discussione sull'argomento.
4. Il processo verbale di approvazione dei verbali è dichiarato privo di contenuto dispositivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 26/92.
5. I verbali delle adunanze sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale il quale rilascia copie, estratti e certificazioni relative.

## TITOLO III LA GIUNTA COMUNALE

### CAPO I Disposizioni generali

#### ART. 67 Nozione

1. La Giunta è organo esecutivo del Comune; collabora con il Sindaco nell'Amministrazione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio o ad altri organi comunali; opera attraverso deliberazioni collegiali.

## ART. 68 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n.6 Assessori dallo stesso nominati con proprio decreto assicurando la presenza di entrambi i sessi.
2. Il decreto di nomina individua l'assessore chiamato a svolgere le funzioni di Vice-Sindaco e contiene l'elenco degli assessori secondo l'ordine di anzianità. Il decreto di nomina è pubblicato ai sensi dell'art. 31 II° comma dello Statuto, e comunicato al Consiglio nella prima seduta utile successiva alle elezioni subito dopo la convalida degli eletti, unitamente al documento contenente gli indirizzi generali di governo.

## ART. 69 Durata

1. La Giunta dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco; nella fattispecie di cui al successivo art.82 sino alla nomina del Commissario.

## ART. 70 Funzioni

1. La Giunta svolge le funzioni propositive di cui all'art.32 del vigente statuto e quelle di cui al III comma dello stesso articolo per propria competenza.
2. Riferisce annualmente al Consiglio presentando una relazione illustrante le valutazioni di efficacia dell'azione sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi, agli obiettivi ed ai costi sostenuti.

## ART. 71 Gli indirizzi generali di governo

1. Contestualmente alla comunicazione di nomina della Giunta il Sindaco presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione apposito documento di programmazione politica.

2. Detto documento contiene gli indirizzi generali di governo; in esso sono descritti gli obiettivi che la nuova Amministrazione intende perseguire nell'intero periodo del mandato; gli obiettivi sono indicati distintamente per settori di attività unitamente all'interesse pubblico con gli stessi perseguito. Per ogni singolo intervento sono indicati gli oneri economici presunti ed i mezzi finanziari a sostegno delle iniziative programmate.

3. Il documento, in forma di relazione, sottoscritto dai consiglieri comunali facenti parte della maggioranza, è depositato presso la Segreteria Comunale in libera visione, almeno 5 giorni prima della seduta consiliare.

#### ART. 72 Presidenza

1. La Giunta comunale è istituzionalmente presieduta dal Sindaco.
2. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo la convocazione e la Presidenza spettano al vice-Sindaco e, in sua assenza, all'Assessore anziano così come individuato al precedente art.68 II° comma.

#### ART. 73 Sede adunanze

1. Le adunanze della Giunta si tengono, di norma, presso la sede comunale in apposita sala. Attualmente detta sala è individuata in piazza Risorgimento.
2. Il Sindaco può stabilire, in casi particolari connessi all'interesse pubblico, che alcune adunanze in via eccezionale si svolgano in luogo diverso, anche al di fuori della sede comunale.

## CAPO II° Funzionamento

### ART. 74 Convocazione

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco di propria iniziativa.
2. La convocazione è effettuata mediante avvisi scritti da consegnarsi al domicilio degli assessori e contenenti l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Nel casi di urgenza si prescinde da ogni formalità procedurale.

### ART. 75 Sedute

1. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegialità della decisione.
2. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Per particolari argomenti il Sindaco può consentire la partecipazione di tecnici, consulenti e funzionari di uffici, al fine di approfondire l'esame di specifici argomenti. Di tale partecipazione è dato atto nel processo verbale.
5. Comunque al momento della votazione dovrà essere garantita la segretezza della seduta.

### ART. 76 Sedute ordinarie

1. Sono sedute ordinarie quelle la cui fissazione è programmata in forma fissa in un determinato giorno della settimana o del mese.
2. In tal caso si prescinde dalla consegna dell'avviso di convocazione, essendo stati preventivamente concordati i giorni di riunione.

### ART. 77 Sedute straordinarie

1. Sono sedute straordinarie quelle che non sono oggetto di apposita programmazione.
2. Le sedute straordinarie possono tenersi in qualsiasi giorno dell'anno.
3. In tal caso l'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare dovrà essere notificato almeno 24 ore prima della riunione.

### ART. 78 Sedute d'urgenza

1. Sono sedute d'urgenza quelle che non consentono l'espletamento di alcuna formalità di convocazione in relazione alla indilazionabilità degli argomenti da trattare.
2. In tal caso si prescinde da ogni formalità procedurale.

### ART. 79 Ordine della discussione

1. La discussione degli argomenti avviene secondo l'ordine liberamente determinato dal Sindaco.
2. Nelle sedute straordinarie secondo l'elencazione contenute nell'o.d.g.
3. E' ammessa la discussione di argomenti non inseriti all'o.d.g. con il consenso di tutti gli assessori presenti e purché regolarmente istruiti dagli organi competenti.
4. La maggioranza dei componenti la Giunta può disporre per ogni argomento che la discussione sia rinviata a sedute successive.

CAPO III Gli Assessori

ART. 80 Entrata in carica

1. Gli assessori entrano in carica dal momento della pubblicazione del decreto sindacale di nomina all'albo pretorio comunale.

ART. 81 Incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Chi ha ricoperto la carica di assessore in due mandati consecutivi non può essere confermato nel mandato immediatamente successivo.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado con la persona del Sindaco. Gli stessi in nessun caso possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. I componenti della Giunta non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti od istituti dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza o controllo del Comune.

ART. 82 Cessazione dalla carica

1. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, scadenza di mandato, dimissioni, revoca, decadenza, rimozione.
2. Le dimissioni sono presentate al protocollo comunale; da tale momento divengono operative e sono irrevocabili. Le contestuali dimissioni della metà dei componenti comporta la decadenza dell'intera Giunta. Il Sindaco provvede alla nomina della nuova Giunta con le modalità di cui al precedente art. 68 entro 10 giorni dall'avvenuta decadenza.

3. La revoca dalla carica di assessore è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato e comunicata al Consiglio nella prima utile seduta, unitamente alla nuova nomina.

4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla nuova nomina. E' causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta.

5. La rimozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, con le procedure e nei

casi previsti dall'art. 40 della legge 142/90, salva la possibilità di sospensione da parte del Prefetto in caso sussistano motivi di grave e urgente necessità.

6. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco entro 20 giorni dall'avvenuta rimozione o dalla presentazione delle dimissioni al protocollo comunale o contestualmente alla revoca o delle dimissioni al protocollo comunale o contestualmente alla revoca o alla dichiarazione di decadenza. Le nuove nomine decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del relativo provvedimento sindacale.

7. Gli assessori, unitamente al Sindaco, cessano dalla carica collegialmente nella fattispecie di cui al successivo art. 83.

#### ART. 83 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. La Giunta, unitamente al Sindaco suo Presidente, cessa dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia produce gli effetti di cui all'art. 31 comma 5 del vigente Statuto.

#### ART. 84 Indennità

1. Agli Assessori spettano le indennità stabilite dalla legge.
2. Al pagamento di dette indennità, unitamente a quelle riconosciute al Sindaco, nella misura fissata da apposito provvedimento consiliare, si provvede a cadenza mensile senza necessità di provvedimento di liquidazione.

#### ART. 85 Prerogative

1. Gli assessori hanno gli stessi diritti ed oneri di cui ai precedenti art. 35/36/40/41.
2. Agli assessori si applicano le disposizioni di cui ai precedenti an.39 e 44.

### CAPO IV L'attività della Giunta comunale

#### ART. 86 Gli atti

1. L'attività della Giunta Comunale si esplica attraverso manifestazioni collegiali di volontà che assumono la forma di deliberazioni come previsto dal vigente statuto.
2. Le deliberazioni della Giunta si intendono adottate se riportano la maggioranza assoluta dei votanti in seduta dichiarata valida ai sensi del precedente art. 75, comma II°

3. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate ai sensi dell'art. 47 I° comma della Legge 142/90 il cui elenco è consegnato contestualmente ai capigruppo; divengono esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, ove non sottoposte al controllo preventivo di legittimità. Ove sottoposte a controllo divengono esecutive a seguito del favorevole esito del controllo o di mancata pronuncia dell'organo tutorio ai sensi dell'art. 17 comma 40 della legge 15.05.97 n. 127.

4. Nel caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 47 III° comma della legge 142/90, e, ove sottoposte al controllo, trasmesse all'organo regionale competente entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data della loro adozione ai sensi dell'art. 17 della citata legge 127/97.

5. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni, di cui al 38° comma dell'art. 17 della legge 127/97 sono trasmesse in copia integrale ai capigruppo consiliari. Al Prefetto verranno inviate quelle previste dall'art. 16 comma 2° della legge 55/90.

#### ART. 87 Votazioni

1. Alle votazioni della Giunta comunale si applicano i precedenti art. 59 comma I°, art. 60 commi I° - II° - III° - IV° e art. 61.

#### ART. 88 Verbale della seduta

1. Al verbale delle sedute si applica il precedente art. 65.

#### ART. 89 Processi verbali di deliberazione

1. Ai processi verbali di deliberazione si applica il precedente art. 65.

## ART. 90 Deposito-rettifiche-approvazione

1. I processi verbali di deliberazione sono depositati a disposizione dal giorno della loro pubblicazione.
2. I processi verbali di deliberazione sono considerati approvati con la sottoscrizione, ove nella seduta successiva non vengano sollevate osservazioni.
3. I verbali della seduta sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale, il quale rilascia copie, estratti e certificazioni relative.

## TITOLO IV Disposizioni finali

### CAPO I Il Gonfalone

#### ART. 91 Nozione

1. Il Gonfalone comunale consiste in un drappo quadrangolare di un metro per due riprodotto i colori dello stemma.
2. Nelle occasioni di esposizione è affisso ad un'asta, accompagnato alla bandiera nazionale che assumerà il posto d'onore a destra o in alto.
3. Il Gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera.

#### ART. 92 Uso del Gonfalone

1. L'uso deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco anche verbalmente.
2. E' esposto nelle cerimonie ufficiali, affidato ad impiegato comunale di ruolo inquadrato almeno nella III<sup>a</sup> Q.F. e accompagnato da apposita pattuglia di Polizia Urbana.
3. E' riposto in apposito riquadro nella sala consiliare o della Giunta.

### ART. 93 Pubblicazione

Il presente regolamento, da pubblicare per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, entra in vigore, a norma del Comma 3 dell'art. 37 del vigente Statuto comunale, al termine delle procedure previste dalla Legge 127/97 all'art. 17 commi 33-40-41 e 42 per il controllo da parte del comitato regionale di controllo.

### CAPO II° Norme finali

#### ART. 94 Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà trasmessa ai consiglieri comunali attualmente in carica e ai consiglieri neo-eletti in ogni tornata elettorale.
2. Copia sarà altresì rimessa ai responsabili di settore.